SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ DI AUDIT DEL "PO I FEAD 2014-2020" – MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIG:9900729409

CUP: I81C23000550005

tra

L'anno 2023, il giorno xxxx del mese di xxxx, in Roma, presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro – Divisione III, in Roma, Via Fornovo n. 8, dinnanzi a me, _____, Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nominato_ con D.D. n. __ del _____ 202_, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti:

- _____, nat_ a _____ il __/__/__, ……. il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, codice fiscale 80237250586 (nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Amministrazione");

- _____, nat_ a _____ il __/__/__, il/l quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A. di ____, in data __/__/__, codice fiscale e P.IVA _____, REA n._____(di seguito, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Impresa")

PREMESSO

- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, laddove occorra, accettare integralmente:

- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del _/__/__, S__, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del __/__/__;
- relativi Capitolato tecnico e Disciplinare di gara (comprensivi di allegati) redatti ed adottati dall'Amministrazione;

- offerta di gara (tecnica ed economica) trasmessa dall'Impresa all'Amministrazione entro i termini prescritti dal bando di gara;
- verbale delle operazioni di gara e decreto di aggiudicazione del __/__/__ n. _____;
- comunicazione / verbale del RUP in ordine all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi degli artt. 81 e ss. del d.lgs. n. 50 del 2016;
- che l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico e dagli allegati agli atti detti definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da rendere e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni dette ai fini della formulazione dell'offerta;
- che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, documentazione che, seppure non materialmente allegata al presente atto, si intende nello stesso recepita, ivi inclusa la documentazione attestante l'intervenuta costituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo i termini di cui all'articolo 10 del presente contratto;
- che le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente;
- che in caso di difficoltà interpretative o discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, valide previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato e negli atti di gara.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto (comprese le premesse del medesimo) e dagli atti quivi richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale (tenuto conto della natura giuridica specifica dell'Amministrazione) e, in particolare, dalle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni regolamentari adottate in attuazione delle disposizioni dette;

- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- dalla pertinente normativa europea e di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi di riferimento della presente operazione contrattuale;

- nella misura applicabile, alle previsioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC in attuazione del d.lgs. n. 50 del 2016.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Responsabile Unico del Procedimento _____.

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel Capitolato tecnico e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel Capitolato tecnico o in offerta, l'Impresa dovrà quindi provvedere alle linee di attività descritte, in particolare al paragrafo 3 ("Oggetto dell'appalto") e relativi sub paragrafi del detto Capitolato, attraverso la metodologia, gli strumenti e le risorse indicati all'interno di quest'ultimo, nel rispetto della tempistica sempre ivi stabilita.

L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel Capitolato tecnico o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi invece ivi menzionati.

L’Impresa assume a suo completo carico il personale, i macchinari, gli attrezzi, la fornitura del materiale consumabile occorrente per le attività in appalto, ed in genere qualsiasi mezzo necessario alla perfetta esecuzione del servizio, secondo le modalità previste dal presente contratto e dai suoi allegati.

Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.

ARTICOLO 4

DURATA DEL CONTRATTO E AVVIO DEL SERVIZIO

Il servizio in affidamento avrà una durata di mesi 18 (diciotto) decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione all’Aggiudicatario dell’intervenuta conclusione dell’iter di approvazione e controllo previsto per il medesimo contratto.

Qualora l’Amministrazione Committente abbia disposto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza *ex* art. 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di partecipazione previsti per la partecipazione alla procedura, il termine di durata di mesi 18 (diciotto) del servizio decorre dalla data in cui è stata disposta l’esecuzione in via d’urgenza.

L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà (ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a], del D.Lgs. n. 50 del 2016) di estendere la durata del contratto, alle medesime condizioni, per una durata ulteriore pari nel massimo a mesi 3 (tre), qualora ciò dovesse risultare necessario in ragione di tutte le attività relative alla chiusura della programmazione e/o eventuali ulteriori richieste di autorità/organismi europei o nazionali. Nel caso in cui tale estensione venga effettivamente disposta, il gruppo di lavoro di cui al paragrafo precedente continuerà ad operare nella medesima composizione stabilita per il contratto base. L’Amministrazione eserciterà tale opzione attraverso apposita comunicazione inviata all’Impresa attraverso posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del Contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nei contenuti o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purché ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa si obbliga ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Amministrazione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara, e deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento delle attività.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato durante l'esecuzione del servizio, né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non per cause non imputabili all'Impresa e, comunque, previa richiesta/consenso dell'Amministrazione Committente. Nessuna sostituzione potrà, pertanto, avvenire se non sulla base di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Committente ed in presenza in ogni caso di caratteristiche curricolari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle dell'esperto sostituito. In tale ipotesi, l'Impresa dovrà indicare i nominativi e le caratteristiche curricolari dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli approvati, fornendo in sede di richiesta di sostituzione il

curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., da cui risulti il possesso dei requisiti necessari.

Resta inteso che, per suo conto, in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, la quale – qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in via di fatto – si riserva di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno subito.

È comunque in facoltà dell'Amministrazione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che dovessero risultare in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Amministrazione.

Oltre ad assumere gli oneri descritti nel Capitolato tecnico, l'Impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in stretta sinergia con l'Amministrazione Committente secondo i tempi, le modalità e le esigenze manifestate;

b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Committente, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc., connessi allo svolgimento del proprio servizio;

c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;

d) non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;

e) comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, ogni variazione intervenuta negli assetti, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;

f) consentire gli opportuni controlli ai funzionari dell'Amministrazione Committente e ad ogni altra Autorità o Ufficio;

g) segnalare, per iscritto e immediatamente, ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 6

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Impresa dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvio delle attività, un Piano Generale di Lavoro di livello esecutivo che, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal Capitolato e nell'offerta di gara, illustrerà, per tutto il periodo contrattuale ed in relazione alle diverse attività da espletare, gli output da realizzare e l'impegno previsto in termini di giornate/lavoro delle risorse umane, con le relative scadenze, anche nel riferimento a quanto espressamente previsto nel paragrafo 3 (*e relativi sottoparagrafi*) del Capitolato.

Il Piano Generale di Lavoro dovrà essere aggiornato a cura dell'Impresa ogni qual volta intervengano sensibili variazioni nel processo o nella tempistica di esecuzione dei servizi.

Il Piano Generale di Lavoro e i suoi eventuali aggiornamenti dovranno essere formalmente sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione attraverso apposita comunicazione. L'Amministrazione procederà alla relativa approvazione entro 15 giorni lavorativi. È fatto salvo naturalmente il caso in cui tale approvazione non possa intervenire in ragione della rilevata necessità di apportare modifiche o integrazioni al Piano stesso. Le relative richieste di modifica o integrazione del predetto Piano saranno comunicate formalmente dall'Amministrazione, che potrà assegnare all'Impresa un termine non superiore a 10 giorni per effettuare le variazioni necessarie.

In ogni caso non è prevista l'approvazione per tacito consenso.

L'aggiornamento dei documenti sarà a carico dell'Impresa senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Una volta approvato, tale Piano (assieme ai suoi eventuali aggiornamenti), varrà come riferimento per ogni verifica di corrispondenza, efficacia ed efficienza del servizio fornito.

Resta inteso naturalmente che, in ragione delle occorrenze di periodo, l'Amministrazione potrà richiedere la variazione del Piano Generale di Lavoro nonché assegnare all'Impresa specifici sotto-obiettivi di periodo o speciali ordini di priorità che l'Impresa sarà chiamata a rispettare.

Con cadenza trimestrale, sulla base del Piano Generale di Lavoro approvato, l'Impresa dovrà presentare relazioni periodiche (di Stato Avanzamento Lavori), nelle quali

dovranno essere descritti, distintamente per ciascuna Linea di servizio, l'avanzamento delle attività, i prodotti documentali forniti ed i servizi svolti alla data.

Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano Generale di Lavoro, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

Nelle stesse relazioni dovrà essere analiticamente indicato il volume di impegno, in termini di giornate lavoro, registrato per ciascun componente del gruppo di lavoro.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (nonché l'eventuale ulteriore documentazione di attuazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

Nelle relazioni di SAL trimestrali dovrà, altresì, essere data evidenza dell'avvenuta archiviazione e digitalizzazione degli atti, documenti e prodotti gestiti ai fini della realizzazione delle attività.

Tali relazioni - salvo l'ultima - dovranno essere presentate nei 15 giorni successivi alla conclusione del periodo di riferimento.

Entro venti giorni dal termine finale delle attività contrattuali, dovrà quindi essere sottoposta all'approvazione della Amministrazione una Relazione finale che, oltre a rendicontare con le modalità sopra specificate l'attività dell'ultimo trimestre, riepilogherà anche tutte le attività svolte e tutti i prodotti realizzati (che dovranno essere stati consegnati, digitalizzati e archiviati), nonché i relativi impegni di risorse registrati.

Fermo questo e senza variazione degli obblighi assunti, all'avvio od in corso di rapporto, su indicazione del RUP, potranno essere definiti ulteriori dispositivi per la verifica dell'andamento delle attività e degli impegni di risorse, rimanendo, quindi, salva la facoltà dell'Amministrazione committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio, rispetto alle quali l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro _____ (_____) oltre IVA come per legge e verrà corrisposto su base trimestrale.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall'offerta economica di gara.

Il corrispettivo dovuto all'Impresa dall'Amministrazione Committente per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto è, pertanto, determinato dal prodotto delle giornate/uomo per figura professionale rendicontati e dei prezzi unitari (tariffe giornaliere) indicati nell'Allegato "*Dichiarazione di offerta economica*" e di seguito trascritti:

Figura professionale	Prezzo unitario (tariffa giornaliera) IVA esclusa
a) n. 1 Manager	
b) n. 2 Esperti senior	
c) n. 1 Esperto senior (sorveglianza e controllo)	

Le predette tariffe sono da intendersi comprensive di ogni onere e spesa, incluse quelle di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del presente contratto.

Il corrispettivo complessivo per l'espletamento dei servizi richiesti, alle condizioni tutte della documentazione di gara e dell'offerta presentata in sede di gara, si intende accettato dall'Impresa in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi, così come previsto e disciplinato al paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale (sempre fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi, così come previsto e disciplinato al paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Amministrazione della Relazione finale di cui all'articolo precedente e della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o

tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

a) alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della rispondenza e adeguatezza di ciascuna componente dei servizi e output forniti rispetto alle specifiche e agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del Capitolato, del piano di attività e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto e del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione;

b) all'approvazione, da parte dell'Amministrazione, dei report trimestrali (SAL) di cui all'articolo precedente;

c) all'approvazione, da parte dell'Amministrazione, della Relazione finale di cui al precedente articolo e della complessiva verifica di conformità circa tutte le attività svolte, tutti i prodotti realizzati, che dovranno essere stati consegnati, digitalizzati e archiviati, e i relativi impegni di risorse registrati.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche, sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;

- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Impresa dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio dell'Amministrazione Committente, consultabile dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio dell'Amministrazione Committente comporta lo scarto della fattura e, quindi, il mancato pagamento della stessa.

Sia il Codice Unico di Progetto (CUP) che il Codice Identificativo Gara (CIG) dovranno essere riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA (c.d. *reverse charge),* devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di *split payment*.

Le fatture inerenti alle prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere emesse dall'Impresa con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - D.P.R. n. 633/72; l'Amministrazione Committente erogherà all'Impresa il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;

- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Amministrazione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 9-bis del citato articolo 3.

La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

In caso di applicazione, a richiesta dell'Impresa, del disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il recupero dell'anticipazione (pari nel massimo al 20% dell'importo di aggiudicazione), avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuna delle quattro tranche di pagamento successive alla prima.

ARTICOLO 8

PENALI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, ricorrendone i presupposti, viene stabilito il seguente sistema di penali con riferimento alle scadenze previste per la presentazione dei piani di lavoro o per le versioni aggiornate dei medesimi, oppure con riferimento alle scadenze previste per la presentazione dei prodotti documentali richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nei Piani di Lavoro e negli altri documenti concordati tra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni).

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti sopra detti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l'Amministrazione Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine perentorio di giorni 8 (otto) dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari all'1,0‰ (unpermille) dell'ammontare netto contrattuale. La presentazione di Piani (o relativi aggiornamenti) o di prodotti

obiettivamente carenti o inadeguati verrà assimilata alla mancata presentazione dei medesimi.

In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all'Impresa un termine per la regolarizzazione/integrazione dei prodotti forniti (non superiore a 10 giorni), trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) per porre fine all'inadempimento stesso, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Amministrazione della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 9

SUBAPPALTO

*(**n.b.**: questo articolo, ferma e richiamata comunque la disciplina di legge, verrà formulato, secondo norma, in ragione della presenza o meno, nell'offerta aggiudicataria, della riserva di subappalto.)*

ARTICOLO 10

CAUZIONE DEFINITIVA

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), nella misura del __% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 7, mediante _____ accesa in data __/__/__ presso _____, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Amministrazione in conformità al disposto dell'art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11

Clausola risolutiva espressa

Le parti, salvo il diritto al risarcimento del danno, convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nel Capitolato tecnico e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- venir meno in capo all'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro e/o sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro non autorizzata;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto;
- sopravvenuta situazione di incompatibilità dell'Impresa (ai sensi dell'art. 13 del presente contratto e/o di quanto specificato nel disciplinare e nel capitolato);

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Committente, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Resta ferma, comunque, ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per inadempimento e per qualunque altro comportamento dell'Impresa che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tali casi l'Amministrazione Committente procede a contestare l'addebito all'Impresa secondo la procedura di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12

Recesso

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni,

qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione Committente, di apposita comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Committente.

ARTICOLO 13

Incompatibilità e obblighi di comportamento

Data la necessaria posizione di terzietà della Autorità di Audit nei confronti sia dell'Amministrazione di appartenenza che della Autorità di Gestione/Organismi Intermedi e di Certificazione del Programma "PO I FEAD 2014-2020" in ragione dei principi di riferimento della normativa vigente in materia e di opportunità, costituisce causa di incompatibilità rispetto allo svolgimento del servizio, per tutta la durata dell'appalto:

- l'essere beneficiario e/o attuatore di fondi a valere sul "PO I FEAD 2014-2020" tale previsione è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini;
- lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sul "PO I FEAD 2014-2020"
- lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Organismi Intermedi, Autorità di Certificazione a valere sul "PO I FEAD 2014-2020".

La constatazione e/o l'avveramento delle incompatibilità sopra indicate costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'incompatibilità riguardi una persona partecipante al gruppo di lavoro, l'Amministrazione Committente ne richiederà la sostituzione e dichiarerà quindi la risoluzione del contratto laddove tale sostituzione non sia validamente intervenuta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

In adempimento a quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'Impresa deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad *ex* dipendenti dell'Amministrazione

Committente che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'Amministrazione Committente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 14

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del d.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere a terzi i crediti dell'appalto senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Committente, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 15

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

L'Amministrazione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti, documenti, beni materiali ed immateriali, realizzati in esecuzione del presente contratto, che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dall'Impresa.

ARTICOLO 16

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati,

l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003 e *smi* ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

A quest'ultimo effetto, l'Impresa, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. verrà nominata responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa Impresa acquisiti in funzione dell'espletamento del servizio, giusta separato accordo (conforme allo schema già allegato al Capitolato tecnico) da sottoscriversi entro giorni 10 dalla firma del presente atto.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Amministrazione.

ARTICOLO 19

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Oltre ad assumere gli oneri descritti nel Capitolato tecnico, l'Impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto.

L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa per l'esecuzione del servizio, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendone tutti i relativi oneri, tenendo indenne l’Amministrazione Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L’Impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

L’Impresa, in particolare, è tenuta a:

• garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

• adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà dell’Amministrazione Committente o di terzi.

L’Impresa assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Amministrazione Committente e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L’Impresa, in relazione agli obblighi assunti, derivanti dal contratto e da ogni altro atto, documento e normative ivi indicati, solleva l’Amministrazione Committente, per

quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione Committente e/o dell'Impresa medesima e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Impresa, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'Amministrazione Committente o in solido con l'ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ente medesimo e di ogni indennizzo.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione Committente, assumendosene ogni relativa alea.

L'Impresa terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Committente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Amministrazione Committente potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

L'Impresa si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.

ARTICOLO 20

RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Amministrazione stessa o delle organizzazioni coinvolte

nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di attuazione e controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.

ARTICOLO 21

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico Foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 22

PATTO DI INTEGRITÀ

Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato 3 del Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione, in fase di offerta, da parte dell'Impresa, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 23

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

ART. 24

VERIFICHE ANTIMAFIA

*(**n.b.**: Articolo da predisporsi, ferma e richiamata la normativa di legge, sulla base dello stato di avanzamento di tali verifiche al momento della stipula)*

* * *

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto – stipulato secondo le modalità stabilite dall'articolo 32 comma 14 del Decreto legislativo n. 50/2016 - del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente atto, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di n. __ (_____) facciate e di n. __ (_____) righe della _____ facciata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

PER L'AMMINISTRAZIONE PER L'IMPRESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., _____, in rappresentanza dell'Impresa, dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 8 (penali contrattuali, risoluzione e responsabilità per inadempimento), all'art. 11 (clausola risolutiva espressa) e di cui all'art. 18 (controversie - deroga alla competenza territoriale).

PER L'IMPRESA

(N.B.: nel caso in cui il soggetto affidatario sia concorrente in forma riunita, verranno apportate al presente schema le integrazioni necessarie)